

Testo a fronte



Legge regionale 29 dicembre 2015 n. 30

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.

Disposizioni relative alla procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale - AFOR

Legge regionale 29 dicembre 2015 n. 30 come modificata dalla proposta di legge n. 211/10[^]

<p align="center">Legge regionale 29 dicembre 2015 n. 30</p> <p>Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.</p>	<p align="center">Legge regionale 29 dicembre 2015 n. 30 come modificata dalla proposta di legge n. 211/10[^]</p>
<p align="center">Art. 2</p> <p align="center"><i>Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di enti sub-regionali .</i></p> <p>1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 11/2015, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. L'accorpamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), e l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dall'articolo 8 della stessa legge regionale, sono conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p align="center">Art. 2</p> <p align="center"><i>Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di enti sub-regionali</i></p> <p>1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 11/2015, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. L'accorpamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), e l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dall'articolo 8 della stessa legge regionale, sono conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</p>